Tribunale di Sassari, sez. I civile - 03/06/2021, n. 594. Est. De Giorgi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

C.M.E., C.A.M. e C.G.M.T. hanno convenuto in giudizio l'avv. M.S. per sentir dichiarare la sua responsabilità professionale per l'attività svolta nel giudizio instaurato dai propri genitori e nei confronti del Comune di Sassari con atto di citazione in data 20.12.1985.

Il giudizio aveva ad oggetto un contratto di cessione volontaria in luogo di esproprio concluso tra le parti nel 1981, con il quale la signora A.E. (madre degli odierni attori) aveva trasferito al Comune di Sassari un terreno di sua proprietà per l'indennità di Lire 64.357.119 "salvo conguaglio mediante ricalcolo dell'indennità di espropriazione ed occupazione secondo le nuove disposizioni che verranno emanate in materia in sostituzione di quelle dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza 30 gennaio 1980". In sintesi, gli attori domandavano, in via principale, la dichiarazione di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in via subordinata, il risarcimento del danno da accessione invertita ed in via ulteriormente subordinata il pagamento del conguaglio, con rivalutazione ed interessi.

Con sentenza n. 1441 del 12.11.2001 il Tribunale di Sassari ha accolto la domanda proposta in via subordinata e dunque ha condannato il Comune di Sassari al pagamento del conguaglio determinato in base alla L. n. 359 del 1992, riconoscendo anche gli interessi e la rivalutazione sulla base della generica richiesta attorea.

Il Comune ha interposto appello e la Corte d'Appello di Cagliari - Sez. Dist. Di Sassari con sentenza n. 110 del 28.3.2006 ha in parte accolto l'impugnazione riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva la rivalutazione ed altresì nella parte relativa alla decorrenza degli interessi e ha invece confermato la condanna del Comune al pagamento del conguaglio pari a Euro 715.624,83 con gli interessi a decorrere dal 27 luglio 1983.

La Corte di Cassazione, infine, con la sentenza n. 12545/2014 ha rigettato il ricorso proposto dagli appellati e confermato la sentenza di secondo grado rilevando la

mancata proposizione di una domanda specifica di riconoscimento del maggior danno e delle relative prospettazioni ed allegazioni.

Sia la Corte d'Appello che la Corte di Cassazione, invero, hanno qualificato l'obbligo di corrispondere il conguaglio quale debito c.d. di valuta, con la conseguente applicazione del principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c. e del regime del c.d. "maggior danno" di cui all'art. 1224 c.c., comma 2.

La responsabilità dell'avvocato, secondo l'odierna prospettazione, consisterebbe proprio nell'avere erroneamente qualificato il debito da conguaglio quale "debito di valore" omettendo per tale motivo di formulare una specifica domanda di maggior danno, così facendo perdere all'attore qualsiasi "chance" di ottenere il ristoro di una somma ulteriore rispetto agli interessi nella misura legale.

Si è costituito tempestivamente in giudizio il convenuto, il quale ha chiesto in via preliminare la chiamata in causa della Sara Assicurazioni Spa ed eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per aver ricevuto il mandato difensivo soltanto in fase di appello, quando non si sarebbero più potute proporre domande nuove, compresa la richiesta di maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2. Ha specificato, poi, che nel primo grado l'unico difensore munito di procura era il proprio genitore, avv. M.G.. Ha contestato, poi, la sussistenza dell'asserito danno in quanto nessun concreto pregiudizio sarebbe stato allegato dall'attore, considerato anche che il Comune di Sassari, contrariamente a quanto sostenuto, non avrebbe posto in essere alcun atto per ottenere l'adempimento della sentenza della Corte d'Appello, poi confermata all'esito del giudizio di Cassazione. Ha eccepito, altresì, la prescrizione del diritto fatto valere, la cui decorrenza dovrebbe essere individuata nella data di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello, data in cui sarebbe divenuto riconoscibile e percepibile il danno. Ha contestato, altresì, il criterio di quantificazione del danno, in quanto non corrispondente al differenziale tra il rendimento netto di comuni forme di investimento ed il tasso di interessi legali all'epoca dei fatti. Nella denegata ipotesi in cui, poi, si dovesse ravvisare la propria responsabilità, lo stesso ha chiesto di essere manlevato

dalla Sara Assicurazioni SpA con la quale ha stipulato la polizza di assicurazione n. (OMISSIS).

Si è costituito in giudizio il terzo chiamato, Sara Assicurazioni Spa, che si è associato nel merito alle difese del convenuto, specificando in particolare come, fermo restando il difetto di legittimazione passiva dell'avv. M.S., non possa configurarsi alcun tipo di responsabilità professionale in quanto la questione relativa alla natura giuridica del debito da conguaglio è stata oggetto di un mutamento giurisprudenziale, consolidatosi solo successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado. Ha eccepito, in ogni caso, l'inoperatività del contratto di assicurazione.

Deve rilevarsi, poi, che in sede di deposito della memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1) parte attrice ha, per il caso in cui venisse accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da controparte, richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa degli eredi dell'avv. M.G., domandando la condanna di questi ultimi, iure hereditatis, al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità professionale del proprio padre.

La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa e con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

a) Questioni di natura pregiudiziale.

Innanzitutto, deve essere affrontata la questione di natura pregiudiziale afferente la domanda proposta in via subordinata dall'attore con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1), con cui l'attore chiama a rispondere dell'inadempimento dell'avv. M.G., unico difensore munito di procura in primo grado, i suoi eredi, tra i quali lo stesso convenuto, avv. M.S..

La domanda così proposta, che si aggiunge a quella principale con cui viene chiamato a rispondere di inadempimento professionale l'avv. M.S. iure proprio, deve essere considerata domanda nuova, pertanto inammissibile. Invero, secondo l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità "L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente

vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda "modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività" (Cass. Civ. Sez. 3 -, Ord. n. 16807/2018; conf. Cass. Civ. SS.UU sent. n. 12310/2015). Nel caso di specie, la domanda si aggiunge a quella originaria ed è diretta nei confronti di un diverso soggetto, in quanto con la stessa chiede all'avv. M.S., solo in caso di mancato accoglimento della domanda principale, di rispondere, in quanto erede, dell'inadempimento imputabile all'avv. M.G.. Conseguentemente, deve essere rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa degli altri eredi, strettamente connessa alla domanda nuova. In ogni caso, anche ove dovesse ritenere che l'esigenza di chiamare i terzi in causa sia scaturita dalle difese addotte da controparte, essa sarebbe da ritenersi tardiva ai sensi dell'art. 267 c.p.c. perché proposta solo in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1).

b) Sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

L'eccezione tempestivamente proposta dal convenuto e alla quale si è associato il terzo chiamato secondo cui sarebbe maturata la prescrizione del diritto al risarcimento in quanto il termine di decorrenza della prescrizione sarebbe da individuarsi nella data di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello (2006) che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Sassari (2001), deve essere disattesa.

Si ritiene, sul punto, di condividere l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato; al contrario, tale decorrenza non è prospettabile nel diverso

caso di inadempimento del mandato professionale in ambito stragiudiziale" (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio massimato riguarda non solo la figura dell'avvocato, ma ogni altro professionista che presti assistenza nel giudizio al proprio mandante, in ragione della peculiarità dell'inserimento dell'esecuzione del rapporto professionale nella struttura del processo) (Cass. Civ. Sez. 3 Ord. n. 24270/2020).

In effetti, il pregiudizio conseguente all'inadempimento non discende esclusivamente dall'inadempimento stesso, ma altresì dall'esito definitivo del processo. Deve tenersi conto, infatti, del fatto che il fenomeno giuridico processuale può giungere ad esiti anche causalmente svincolati dall'inadempimento professionale del difensore. Nel caso concreto, dunque, il ritenuto danno è risultato percepibile solo nel 2014, quando la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e si è pronunciata statuendo in via definitiva sul mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria.

b) I principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame.

In tema di responsabilità professionale degli avvocati la Suprema Corte ha più volte ribadito il seguente principio di diritto "L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo" (Cass. Civ. Sez. 2, Sent. n. 16846 del 11/08/2005).

c) L'insussistenza dell'inadempimento.

Venendo, dunque, alla domanda principale proposta nei confronti dell'avv. M.S., chiamato a rispondere per l'inadempimento professionale, si deve considerare fatto pacifico, perché risultante dalle produzioni documentali e non contestato nel corso del giudizio, che all'avv. M.S. sia stato conferito il mandato professionale, peraltro congiuntamente con suo padre avv. Me.Gi., esclusivamente in grado d'appello. Dunque, si deve valutare se l'avv. M.S. avesse dovuto e potuto proporre utilmente e per la prima volta in grado d'appello la domanda specifica di maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2 onde ottenere quanto asseritamente dovuto agli attori.

Alla luce dei principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, deve dunque essere verificato se nella condotta omissiva riferita si possa individuare un'ipotesi di inadempimento professionale, con riferimento specifico alla natura dell'attività esercitata. Invero, l'attività professionale svolta dall'avvocato deve innanzitutto informarsi alle norme di natura processuale ed in questo caso specifico alle norme dettate in materia di impugnazioni, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. Sotto questo specifico profilo, non può che rilevare il principio generale di cui all'art. 345 c.p.c. secondo cui vi è un divieto di introdurre domande nuove in appello.

Sul punto, deve essere richiamata la giurisprudenza, consolidatasi diversi anni prima rispetto alla proposizione dell'appello da parte dell'avv. M.S. (congiuntamente con l'avv. M.G.), secondo cui "La domanda di risarcimento del maggior danno per effetto della svalutazione monetaria, ex art. 1224 c.c., comma 2, che venga formulata in appello con riferimento ad un debito di valuta dopo che in primo grado sia stata chiesta la rivalutazione monetaria relativamente allo stesso debito considerato quale debito di valore, costituisce "mutatio libelli", - come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. " (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 6450 del 28/05/1992), poi ribadita in successive pronunce secondo cui "La domanda di rivalutazione di una rivendicata somma di denaro, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell'importo della stessa ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta da correlarsi al

fenomeno inflattivo, è pretesa concettualmente diversa da quella in cui, in relazione a un dedotto inadempimento, il ristoro dell'asserito ulteriore, e maggiore pregiudizio, causato dal ritardato soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie: le due istanze in discorso, infatti, hanno presupposti e contenuto non assimilabili, sicché la proposizione dell'una non può equivalere a quella dell'altra (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla natura pecuniaria del credito azionato e all'assoggettabilità al principio nominalistico ha rigettato una domanda di generica rivalutazione delle ragioni creditorie)" (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3108 del 01/04/1999).

Appare evidente, dunque, come diversi anni prima della data di proposizione dell'appello (23.12.2002) si fosse chiarito che la generica richiesta di rivalutazione monetaria non si potesse tramutare in grado appello in una specifica domanda di maggior danno, in quanto tale contegno processuale avrebbe violato il divieto di introdurre domande nuove in appello. Pertanto, l'avv. M.S. non avrebbe potuto, nel secondo grado, introdurre utilmente la domanda, per questo motivo la condotta tenuta dallo stesso, il quale ha omesso di proporla è, in effetti, da ritenersi conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di impugnazioni. Né si può sostenere che la Corte di Cassazione nel 2014, nel confermare la pronuncia della Corte d'Appello di Cagliari - Sez. Distaccata di Sassari, abbia contemplato la possibilità che tale domanda potesse essere introdotta per la prima volta in Cassazione. Di contro, la Cassazione, nella pronuncia depositata in atti, ha constatato come sia mancata anche in sede di ricorso qualsiasi prospettazione in ordine al maggior danno ed incidentalmente ha anche affermato che in un caso come quello di specie si sarebbe certamente potuta ammettere, in presenza di specifica domanda, la prova in via presuntiva del maggior danno. Pertanto, le argomentazioni spese da parte attrice sul punto appaiono prive di pregio.

La domanda proposta nei confronti dell'avv. M.S. deve, pertanto, essere rigettata; in effetti, appare palese come non possa configurarsi nel caso di specie alcuna ipotesi di

responsabilità professionale, non essendo stato violato alcun canone di diligenza o perizia professionale.

Si ritiene, inoltre, di dover rilevare che ove la domanda nuova proposta in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 e dichiarata inammissibile (punto a)) fosse stata proponibile, non sarebbe stato comunque possibile configurare alcun tipo di responsabilità in capo all'avvocato M.G.. Egli, in effetti, risulta dagli atti essere l'unico avvocato munito di procura nel primo grado di giudizio. La sua responsabilità professionale discenderebbe dall'aver qualificato, in sede di comparsa conclusionale, il diritto al conguaglio da cessione volontaria quale debito di valore, mentre, come anche affermato dalla sentenza della Corte d'Appello, il debito è da qualificarsi di valuta, con l'applicazione dei relativi corollari: in particolare, l'applicazione del principio nominalistico e la esclusione della rivalutazione automatica. Deve essere, tuttavia, valutato se tale condotta fosse da considerarsi imperita, tenendo in specifica considerazione il fatto che la domanda è stata proposta nel 1985 e riguardava un contratto di cessione volontaria stipulato con il Comune di Sassari nel 1981.

Innanzitutto, la stessa distinzione tra debiti di valore e di valuta, di derivazione pretoria, è emersa in giurisprudenza solo nel 1983 (Cass., Sez. un., 26 febbraio 1983, n. 1464), circa due anni prima rispetto alla proposizione della domanda ed inoltre non vi era all'epoca un orientamento univoco in giurisprudenza circa il regime applicabile. In particolare, la stessa Suprema Corte di Cassazione, nonostante andasse affermandosi nello stesso periodo anche un orientamento più rigoroso (si veda Cass. Civ. 3776/1979), aveva riconosciuto in alcune pronunce la rivalutazione monetaria in via automatica anche per le obbligazioni originariamente pecuniarie (Cass. Civ. n. 5670/1978). Si pensi, ad esempio, che due anni prima della instaurazione del giudizio la Cassazione affermava che " il danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria è per qualsiasi creditore non inferiore alla misura dell'inflazione della moneta, che ne costituisce l'elementare dato probatorio, salvo prova contraria e salvo che esso assuma un diverso e maggiore valore per il singolo creditore in relazione al comprovato uso che della somma portata dall'obbligazione doveva fare. Pertanto, salvo questa prova

diversa o quella contraria, tale danno può essere determinato sulla base degli indici ufficiali di svalutazione monetaria in relazione al costo della vita" (conf. Cass. n. 5670/78, contra: Cass. n. 6342/81; contra: Cass. n. 5555/81). In effetti, la giurisprudenza di legittimità si è assestata in materia solo diversi anni dopo, quando è giunta ad affermare a più riprese che la richiesta generica della rivalutazione delle somme dovute non consente, nell'ambito dei c.d. debiti di valuta, di accordare automaticamente il danno ulteriore rispetto agli interessi calcolati al tasso legale (si vedano Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 2008 del 12/03/1990; Cass. Civ. Sez. 3 sent. N. 3108/1999; Cass. Civ. sez. 3 sent. N. 888/2002, tutte dello stesso tenore).

Pertanto, il fatto in sé che l'avvocato nel 1985 abbia qualificato l'obbligazione come "di valore", chiedendo genericamente la rivalutazione, non potrebbe rappresentare una ipotesi responsabilità professionale; di contro, l'opzione prescelta dal legale pare rientrare nell'ambito di una delle strategie processuali perseguibili al momento del fatto. L'opzione prescelta era infatti risultata vittoriosa in primo grado ed ha assicurato, anche per i successivi gradi di giudizio, la condanna del Comune al pagamento del conguaglio.

Il quadro giurisprudenziale e normativo dell'epoca, inoltre, risultava ancor più complesso in ragione del fatto che i criteri di determinazione del conguaglio del prezzo per le cessioni volontarie erano stati oggetto di due pronunce di incostituzionalità, la prima intervenuta nel 1980 e la seconda nel 1983. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta solo successivamente a chiarire che " il conguaglio dovuto sul corrispettivo della cessione volontaria stipulata ai sensi della L. n. 385 del 1980, da determinarsi in riferimento al valore che l'immobile ceduto aveva alla data della cessione, condivide la natura indennitaria del corrispettivo originariamente stabilito, risultando, al pari dello stesso, assimilabile all'indennità di espropriazione, avuto riguardo alla causa che lo giustifica, la quale non consiste nell'illecita acquisizione della proprietà del fondo, ma nel trasferimento della stessa verso il pagamento di un importo liquidato in base ai criteri inderogabilmente stabiliti dalla legge, al fine di consentire una più sollecita definizione del procedimento ablatorio" (cfr. Cass., Sez. 1^, 22

novembre 2006, n. 24857; 26 maggio 1997, n. 4658). Evidentemente, di tale evoluzione giurisprudenziale non avrebbe potuto tenere conto colui che ha instaurato il giudizio del 1985.

La scelta del legale, operata nell'incertezza del regime normativo da applicare per la determinazione del conguaglio e nell'ambito di un contrasto giurisprudenziale in ordine al possibile riconoscimento automatico della rivalutazione, se valutata ex ante, non poteva reputarsi contraria ai canoni di diligenza professionale.

In ogni caso, non potrebbe configurarsi la responsabilità dell'avvocato per una questione di mera qualificazione giuridica, invero, a fronte di una pretesa sostanzialmente ammissibile e valida, anche se non correttamente qualificata, il Giudice avrebbe il potere/dovere di inquadrarla correttamente sotto il profilo giuridico. Dunque, dovrebbe considerarsi inadempiente esclusivamente la condotta omissiva dell'avvocato che avrebbe, invece, dovuto avanzare una pretesa idonea, almeno in termini probabilistici, a far ottenere un vantaggio ai propri clienti. Tuttavia, non è stato offerto dall'attore alcun elemento atto a dimostrare che la prova del maggior danno avrebbe potuto essere raggiunta all'epoca dell'instaurato giudizio. Non è provato, dunque, che il maggior danno, effettivamente non domandato dall'avvocato nei termini di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, sia stato effettivamente subito dagli attori. Pertanto non è emerso che in capo agli stessi fosse sorto il diritto a conseguire un ristoro maggiore rispetto ai riconosciuti interessi moratori al tasso legale.

Il rigetto della domanda risarcitoria avanzata consente di ritenere assorbite le domande di garanzia e le eccezioni contrattuali sollevate dalla Sara Assicurazioni nei confronti del proprio assicurato.

d) Statuizioni sulle spese.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Quanto alla chiamata in causa del terzo, essa non appare manifestamente infondata o palesemente arbitraria; pertanto, le spese processuali sostenuto del terzo chiamato saranno poste a carico della parte soccombente. Invero, sono state prodotte sia la polizza (risalente al 1996) che le varie quietanze relative al pagamento dei premi degli

ultimi anni e fino al 2019 (anno di introduzione della presente causa). Inoltre, la Sara Assicurazioni ha riconosciuto il pagamento dei premi e non ha sollevato altre specifiche eccezioni, pertanto non si rilevano cause manifeste di inoperatività della polizza; l'unico elemento da considerare attiene alla produzione da parte dell'Assicurazione di un documento, privo di data, dal quale si evincerebbe sia avvenuta la risoluzione consensuale del contratto assicurativo; tuttavia, la compagnia assicurativa non ha speso alcuno specifico argomento sugli effetti che tale risoluzione avrebbe prodotto ai fini dell'inoperatività della polizza. In ordine al valore della causa, questo è da considerarsi indeterminabile sulla base di quanto di recente statuito dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi di rigetto della domanda risarcitoria e nello specifico caso in cui si sia richiesto il risarcimento con la quantificazione del danno, ma si sia aggiunta la formula "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o equivalenti (si veda Cass. Civ. n. 10984/2021).

Pertanto, le spese sono liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014 per cause di valore indeterminabile e complessità media. Nei confronti del convenuto avv. M.S., si considerano i parametri medi relativi alla fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, in quanto la causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali; nei confronti della Sara Assicurazioni, i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale e ciò tenuto conto della natura documentale della causa e del fatto che la compagnia assicuratrice non ha precisato le conclusioni in udienza né depositato memorie e repliche ex art. 190 c.p.c..

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile la domanda nuova proposta dagli attori in sede di deposito della memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 e rigetta l'istanza di autorizzazione alla chiamata degli eredi dell'avv. M.G. proposta nella stessa sede;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti dell'avv. M.S.;

- dichiara assorbite le domande di garanzia formulate dal convenuto e le eccezioni formulate dalla Sara Assicurazioni s.p.a. nei confronti del proprio assicurato;
- condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese processuali nei confronti del convenuto e del terzo chiamato, che liquida come segue: in favore dell'avv. M.S., Euro 9.275,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; in favore della Sara Assicurazioni s.p.a., Euro 7.571,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Campesi Silvia, Magistrato Ordinario in Tirocinio.

Così deciso in Sassari, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021